



# COMUNE DI CODOGNO

## PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

**Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, D.L.gs. 30 aprile 1992 n. 285, testo aggiornato con il D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 in vigore dal 1 ottobre 1993 integrato con il Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR. 16 dicembre 1992 n. 495, aggiornato con il DPR. 16 settembre 1996 n. 610.**

## NORME TECNICHE



## INDICE

1	
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Obiettivi del Piano.....	3
Articolo 2 - Ambito di applicazione.....	3
Articolo 3 - Zonizzazione del centro abitato.....	3
Articolo 4 - Definizione e classificazione delle strade.....	4
Articolo 5 - Classificazione degli impianti pubblicitari.....	4
Articolo 6 - Caratteristiche tecniche e criteri strutturali.....	5
Articolo 7 - Limitazioni. ....	6
Articolo 8 - Collocazione vietata.....	7
Articolo 9 - Disciplina Generale di inserimento e deroghe.....	8
Articolo 10 - Abaco specifico. ....	9
Articolo 11 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree a parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante. ....	9
CAPO II - IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI.....	11
Articolo 12 - Definizione degli impianti privati, tipologie consentite.....	11
Articolo 13 - Schede inserimento impianti privati.....	11
Articolo 14 - Altri impianti.....	15
CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	18
Articolo 15 - Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione.....	18
Articolo 16 - Identificazione.....	18
Articolo 17 - Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale.....	18
Articolo 18 - Affissione manifesti mortuari. ....	18
Articolo 19 - Affissione manifesti commerciali.....	18
Articolo 20 - Schede inserimento impianti di pubblica affissione.....	19
CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE.....	21
Articolo 21 - Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta.....	21
Articolo 22 - Assegnazione Spazi privati per le affissioni.....	21
Articolo 23 - Identificazione.....	21
CAPO V - INSEGNE D'ESERCIZIO.....	22
Articolo 24- Definizioni generali.....	22
Articolo 25 - Disciplina generale di collocazione.....	22
Articolo 26 - Divieti.....	23
Articolo 27 - Illuminazione.....	24
Articolo 28 - Materiali.....	24
Articolo 29 - Insegne a portale.....	24
Articolo 30 - Insegne di pubblico interesse.....	25
Articolo 31 - Targhe.....	25
CAPO VI - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	27
Articolo 32 - Disposizioni generali.....	27



Articolo 33 - Individuazione delle competenze.....	27
Articolo 34 - L'autorizzazione .....	27
Articolo 35 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione .....	28
Articolo 36 - Revoca dell'autorizzazione.....	28
Articolo 37 - Concessioni d'uso del suolo .....	29
CAPO VII - VIGILANZA E SANZIONI.....	30
Articolo 38 - Vigilanza .....	30
Articolo 39 - Sanzioni.....	30
CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI .....	31
Articolo 40 - Tolleranze, norme transitorie e finali.....	31
Articolo 41 - Entrata in vigore e quadro normativo di riferimento.....	31



## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Obiettivi del Piano

1. Obiettivo principale del Piano generale degli impianti pubblicitari, d'ora in avanti denominato "Piano", è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie<sup>1</sup>.
2. Le presenti norme riguardano i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Piano, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, il presente Piano si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico architettonici e quelli paesaggistici presenti nel territorio comunale.

### Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il Piano stabilisce le norme, le condizioni e le eventuali deroghe da osservare per il collocamento sia permanente che temporaneo degli impianti pubblicitari, siano essi pubblici o privati, all'interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 30.4.1992 n.285.
2. Fuori dai centri abitati l'installazione di cartelli, insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dal dall'art. 23 D.L.gs. 30 aprile 1992 n. 285, dagli artt. da 47 a 59 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità.

### Articolo 3 - Zonizzazione del centro abitato

1. Ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti tre zone omogenee, visibili su cartografia allegata:

- **Zona A1 - Zona delimitata dalla circonvallazione compresa la stessa**
- **Zona A2 - Zona Residua della città**
- **Zona A3 - Zone industriali/Polo industriale Mirandolina**

**Zona A1:** Tale zona è considerata zona di pregio e valore storico ambientale. In tale zona il Piano adotta criteri di salvaguardia e tutela. Gli impianti pubblicitari ammessi dovranno rispondere ai criteri progettuali e usare i materiali indicati dall'Amministrazione Comunale. Le tipologie ammesse sono quelle di seguito indicate nelle schede distributive.

**Zona A2:** corrisponde alla restante parte del centro abitato; per le tipologie pubblicitarie ammesse e le caratteristiche di collocazione si rimanda alla consultazione delle schede distributive.

**Zona A3:** corrisponde alle aree a forte carattere industriale (Zona Mirandolina e altre zone periferiche della città).

Fatte salve le norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità, in tali zone la

---

<sup>1</sup> D.L.gs 285/92, DPR 495/92, D.L.gs 10/09/1993 n.360 D.P.R.16/09/1996 n. 610; L. 7/12/1999 n.472; D.L.gs 15/11/1993 n.507; Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; Delimitazione dei centri abitati; Codice dei beni culturali - D.L.vo n.42 del 22 gennaio 2004.



collocazione di cartelli, insegne e di altri mezzi pubblicitari deve avvenire, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n.285 e dal relativo Regolamento di applicazione DPR 16 dicembre 1992, n.495 e loro s.m.i..

2. Tutte le zone sopra descritte sono individuate e distinte cromaticamente nell'allegata cartografia denominata "Zonizzazione del territorio comunale", parte integrante del presente Piano.
3. Eventuali e successive modifiche alla perimetrazione del centro abitato o dei vincoli ad esso collegati sono automaticamente recepite dal presente piano e dall'allegata cartografia, fatte salve le opportune verifiche e precisazioni interpretative da parte del Comune.

#### **Articolo 4 - Definizione e classificazione delle strade**

1. In base al Codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 art. 23 (e sue successive modificazioni) i comuni, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.
2. Ai fini del P.G.I.P. ed in base alla classificazione così come definita dal codice (D.L.vo 285/92 art. 2) la tipologia delle strade urbane verranno così trattate:

<b>Classificazione strade.</b>	<b>TIPO</b>
Strade urbane di scorrimento	D
Strade urbane di quartiere	E
Strade locali	F

#### **Articolo 5 - Classificazione degli impianti pubblicitari**

1. Ai fini del Piano per impianto pubblicitario si intende qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari o promozionali in genere.
2. Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata, tipologia, finalità del messaggio (utilizzo) e caratteristiche specifiche.
3. Le categorie sono quelle descritte all'art. 47 del D.P.R. n. 495/92 in combinato disposto con le prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del Nuovo Codice della Strada.
4. La durata di esposizione distingue gli impianti in:
  - Permanenti: (o fissi) costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale (muro) la cui installazione è superiore a 150 gg<sup>2</sup>;
  - Temporanei: manufatti mono o bifacciali posati provvisoriamente per una durata non superiore alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive la durata della manifestazione o promozione commerciale cui si riferiscono<sup>3</sup>.
5. Sono ammesse le seguenti tipologie di impianti, siano essi pubblici o privati:
  - Impianti Permanenti: stendardo, tabella, poster, preinsegna, cartello, impianto pubblicitario di servizio pensilina di attesa bus, palina indicante il trasporto pubblico o altri servizi, orologio, quadro informativo o toponomastico, cartelli pubblicitari su aiuole e verde pubblico, insegna d'esercizio.
  - Impianti Temporanei: striscione, gonfalone, locandina, totem, bandiera, vele, cartelli di cantiere, mascheratura di ponteggi, strutture gonfiabili.

<sup>2</sup> La collocazione è comunque subordinata ad autorizzazione amministrativa da parte del Comune

<sup>3</sup> Indipendentemente dalla durata dell'autorizzazione, il manufatto non può rimanere installato nella medesima posizione per più di 30 giorni consecutivi.



6. In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura istituzionale o commerciale:
  - a) **Affissione Istituzionale:** su tali impianti sono affissi manifesti contenenti comunicazioni di pubblico interesse di carattere istituzionale, sociale o, comunque, privi di rilevanza economica; sono effettuate per richiesta dell'Amministrazione Comunale, di altri soggetti pubblici o per istanza di privati. L'affissione avviene per opera del Comune o del Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione.
  - b) **Affissione Necrologica:** su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati.
  - c) **Affissione Commerciale:** su tali impianti vengono affissi manifesti aventi rilevanza economica. Il contenuto del messaggio ha natura commerciale. Sono effettuate per richiesta di privati e l'affissione avviene per opera del concessionario.
  - d) **Affissione Diretta:** su tali impianti sono affissi manifesti aventi rilevanza economica, direttamente dal concessionario;
  - e) **Pubblicità esterna:** su tali impianti viene effettuata l'esposizione di messaggi pubblicitari di natura commerciale esposti direttamente dal proprietario dell'impianto, effettuati direttamente sulla superficie espositiva mediante tecniche varie.
  - f) **Insegna d'esercizio:** è un impianto atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività; per le caratteristiche specifiche le insegne vengono trattate al successivo CAPO V.

#### **Articolo 6 - Caratteristiche tecniche e criteri strutturali**

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche e di cui si riportano in allegato al presente Piano alcuni schemi esemplificativi.
2. Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione.
3. I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture escludendo lacci o corde; inoltre devono essere installati su strutture appositamente destinate. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.
4. Tutte le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.
5. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
6. La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
7. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano,



conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

8. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili ed evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
9. L'insieme degli elementi che compongono un impianto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.
10. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme C.E.I. in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse della L. n. 46/1990, del DPR n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali a regola d'arte.
11. Il sistema di illuminazione può essere per luce diretta, indiretta o riflessa e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90.
12. Non è ammesso l'utilizzo di luce intermittente.
13. Non sono consentite esposizione di raggi laser o di altri tipi di raggi luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste.
14. La collocazione degli apparecchi illuminanti dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste sull'inquinamento luminoso.

#### **Articolo 7 - Limitazioni.**

1. Nei cantieri è consentita l'esposizione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, o che pubblicizzano la compravendita, sia per edifici in costruzione che in restauro, con una superficie per facciata non superiore a 6 mq. La durata dell'esposizione del messaggio deve essere al massimo equivalente alla durata del cantiere. Il cartello di cantiere può essere posizionato sui limiti della recinzione del cantiere o del fabbricato interessato o all'interno della recinzione delimitante l'area di cantiere, mai all'esterno; sono vietati impianti luminosi o a messaggio variabile.
2. Nelle aree di cantiere, temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere, a condizione che siano adottate soluzioni idonee per l'integrale schermatura visiva dei ponteggi, sono ammesse gigantografie pubblicitarie, alle seguenti condizioni:
  - la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata e valutata solo successivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa al fabbricato;
  - l'impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario.
3. L'installazione di impianti pubblicitari su aree destinate a aiuole e/o verde pubblico è limitata ai soli manufatti dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde (art. 13 scheda n.4 ) ed agli impianti di pubblica affissione (art. 20. scheda n. 11).
4. Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse strada devono rispettare le prescrizioni relative agli impianti posti ortogonalmente previste nell'Abaco delle distanze.

**Articolo 8 - Collocazione vietata**

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle insegne di cui al Capo V , è vietato, dentro i centri abitati, nei seguenti punti:
  - lungo ed in vista degli itinerari internazionali, e delle strade extraurbane principali, così come da art.2 del Nuovo C.d.S, e relativi accessi;
  - sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
  - in corrispondenza delle intersezioni;
  - lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza;
  - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
  - sui ponti e sottoponti;
  - sottopassi pedonali;
  - sui cavalcavia e loro rampe;
  - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione;
  - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
  - sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese. La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali è subordinata al nullaosta da parte del soprintendente il quale può rilasciare, autorizzare al collocamento quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti beni.<sup>4</sup>
  - In base all'articolo 49 comma 2 del Codice dei Beni Culturali, lungo le strade site in ambito od in prossimità di beni tutelati come beni culturali è vietata la collocazione degli impianti pubblicitari. L'autorizzazione è subordinata al nulla osta da parte della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati<sup>5</sup>.
2. E' sempre vietato utilizzare alberi per l'apposizione di supporti pubblicitari e segnaletici<sup>6</sup>. Nell'installazione degli impianti pubblicitari si debbono rispettare gli alberi esistenti, e le relative radici, è vietato l'abbattimento degli alberi per dar luogo all'installazione di impianti pubblicitari.
3. E' vietato l'utilizzo di sistemi di ancoraggio che possano danneggiare i supporti o essere instabili (es. filo di ferro ed altro) per l'esposizione di impianti temporanei quali striscioni e gonfaloni.
4. L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale ad evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.
5. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e consentire sempre una perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e di indicazione, attraversamenti pedonali.
6. E' vietato utilizzare come supporti pubblicitari tutti gli impianti di segnaletica stradale, di illuminazione pubblica e delle reti tecnologiche in genere.
7. È vietato l'uso di cartelli o altri mezzi pubblicitari, con esclusione delle preinsegne, corredati da frecce indicative, localizzati in modo tale da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività.

<sup>4</sup> Art. 49, 1° comma, Codice dei beni culturali ai sensi dell'art. 10 L.137 del 6 luglio 2002 – D.L.gs n.42 del 22 gennaio 2004

<sup>5</sup> D.L.gs n.42 del 22 gennaio 2004

<sup>6</sup> art. 13 6° p.to - Regolamento d'uso del verde.



8. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici DPR 24.7.1996 n. 503.
9. Al fine di non pregiudicare la sicurezza stradale e pedonale, è vietata la collocazione dei mezzi pubblicitari posti ortogonalmente al senso di marcia, nel caso in cui la proiezione del loro ingombro invada il percorso pedonale o il pubblico passaggio ad esso adiacente.
10. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal Piano.
11. Sono vietate tutte le tipologie di impianti non previste dal presente piano.

### Articolo 9 - Disciplina Generale di inserimento e deroghe.

1. La collocazione degli impianti pubblicitari deve avvenire, fuori dei centri abitati nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.L.gs. n.285/92 e dell'art.51 del DPR n.495/92.
2. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni previste per la tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.
3. L'installazione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato deve essere eseguita nel rispetto dei parametri distributivi indicati nell'Abaco Generale, che definisce, per categoria di strada, le distanze minime da rispettare.

ABACO GENERALE DISTANZE DA: <sup>7</sup>	Strade D		Strade E		Strade F	
	▬	■	▬	■	▬	■
prima impianti semaforici	50	50	12,5	30	12,5 <sup>a</sup>	30
dopo impianti semaforici	25	25	10 <sup>a</sup>	25	10 <sup>a</sup>	25
prima di intersezioni	50	50	20	30	10	30
dopo intersezioni	25	25	10 <sup>a</sup>	25	10 <sup>a</sup>	25
prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	50 <sup>a</sup>	50	12,5	50	12,5 <sup>a</sup>	50
prima segnaletica stradale indicazione	25 <sup>a</sup>	25	12,5	25	12,5 <sup>a)b)</sup>	25
dopo segnaletica stradale	25 <sup>a</sup>	25	10 <sup>a</sup>	10	10 <sup>a)b)</sup>	10
Gallerie, ponti e sottoponti	100	100	30 <sup>a</sup>	50	12,5 <sup>a</sup>	50

<sup>a)</sup> Tali parametri non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati e posti ad una distanza non inferiore ad 1 metro dal limite della carreggiata.

<sup>b)</sup> Le distanze indicate non devono essere rispettate dagli impianti di Pubblica Affissione posti paralleli al senso di marcia e collocati tra filari di alberi recinzioni o comunque ad una distanza non inferiore ad 80 centimetri dal limite della carreggiata.

4. Nel rispetto del comma 8 Art. 51 del DPR 495/92, gli impianti pubblicitari di servizio devono rispettare le sole distanze individuate nelle singole schede di impianto (art.10). Tali impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici di cui al DPR 24.7.1996 n. 503, oltre a non ostacolare la percezione della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
5. Relativamente all'impianto di tipo preinsegna, l'installazione è ammessa, nell'ambito di un progetto unitario di segnalamento commerciale, ad una distanza non inferiore ad un metro dall'intersezione stradale; la collocazione delle preinsegne non dovrà comunque ostacolare la percezione della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.
6. Nel rispetto del comma 8 Art. 51 del DPR 495/92, gli impianti pubblicitari di servizio, ma solo a seguito di specifici progetti di "arredo urbano", approvati dal Comune possono rispettare le sole distanze individuate nelle singole schede di impianto (art.12).

<sup>7</sup> Tutte le misure sono espresse in metri.



Tali impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici di cui al DPR 24.7.1996 n. 503 inoltre, la collocazione degli impianti pubblicitari di servizio non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

#### Articolo 10 - Abaco specifico.

1. Ogni singolo impianto è descritto da una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per utilizzo.
2. Qui di seguito viene riportata la metodologia per la consultazione di tale scheda.

<b>TIPOLOGIA</b>	Riporta la tipologia dell'impianto a cui si riferisce la scheda; es. Stendardo
<b>TIPOLOGIA D'USO</b>	Indica l'utilizzo ammissibile per la tipologia riportata al punto 1)-es: Pubblica affissione commerciale-P.A.C.
<b>DURATA</b>	Riporta la durata temporale ammissibile per la tipologia di manufatto-es: Permanente
<b>Categoria</b>	Riporta la categoria dell'impianto-es: Cartello
<b>Descrizione</b>	Breve descrizione della tipologia dei manufatti a cui si riferisce la scheda con scatto fotografico esemplificativo
<b>Superficie mq</b>	≤ 1 mq      1 ↔ 3 mq      3 ↔ 9 mq      9 ↔ 18 mq      > 18 mq
<b>Altezza margine inferiore</b>	Indica l'altezza minima ammessa misurata dal piano di calpestio all'intradosso del margine inferiore del supporto dello spazio pubblicitario. Misura relativa all'ingombro fisico del manufatto destinato a supportare la pubblicità con esclusione di eventuali montanti
<b>Margine carreggiata</b>	In presenza di marciapiede      In assenza di marciapiede Indica la distanza da rispettare dal limite della carreggiata o dal margine esterno del marciapiede al punto di massimo ingombro del manufatto, misurato in proiezione sul piano di calpestio. Misura relativa all'ingombro fisico dell'impianto comprensivo dei montanti.
<b>Distanza da altri impianti</b>	Temporanei      Permanenti Indica la distanza da rispettare da altri impianti pubblicitari, temporanei o permanenti. Distanza misurata in proiezione, sul piano di calpestio, dal punto di massimo ingombro del manufatto (ingombro fisico dell'impianto comprensivo dei montanti)
<b>Zona di Piano</b>	ZONA A1      ZONA A2 Vengono riportate le zone individuate dal piano generale degli impianti
<b>Orientamento</b>	(parallelo)      (ortogonale) Posizione dello spazio pubblicitario/impianto rispetto alla carreggiata Per posizione ortogonale o trasversale si intende qualunque posizione tale per cui la faccia contenente il messaggio non sia parallela all'asse della strada.
<b>Suddivisione in fasce dimensionali (in base alla superficie per lato del manufatto)</b>	n.a.      Impianto ammesso nella fascia dimensionale e nella zona di piano di riferimento      Impianto ammesso nella fascia dimensionale e nella zona di piano di riferimento
<b>illuminazione</b>	Indica il tipo di illuminazione consentita: non luminoso; luminoso e o illuminato
<b>Prescrizioni</b>	Sono indicate alcune prescrizioni specifiche per la tipologia di impianto indicata
<b>Note</b>	Eventuali ulteriori note relative al posizionamento

#### Articolo 11 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree a parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante.

1. Nelle stazioni di servizio, nelle aree di parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante ubicate nei centri abitati, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare la seguente percentuale delle aree occupate dalle stazioni ed aree medesime:

**Zona A1:** è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi di pubblicità disposti trasversalmente al senso di marcia dei veicoli con la sola esclusione dell'insegna riportante il nome o comunque il marchio di riferimento dell'attività.

**Zona A2 :** possono essere collocati cartelli ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il:

- 5% per le strade di tipo F
- 8% per strade di tipo D ed E



- è consentita la collocazione di una sola insegna di esercizio nel rispetto delle distanze di cui al successivo articolo 24.

**Zona A3:** restano fermi i limiti previsti dall'art. 52 del DPR 16 dicembre 1992, n.495, nonché la possibilità di autorizzare la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna d'esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio della misura massima di mq. 4,00.

2. E' sempre vietato posizionare gli stessi lungo il fronte stradale o comunque in modo da disturbare il passaggio dei pedoni.








**CAPO II - IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI**

**Articolo 12 - Definizione degli impianti privati, tipologie consentite**

1. Per impianti di pubblicità esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati su aree private e o pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni e o servizi.
2. Gli impianti di pubblicità consentiti sono a loro volta distinti in installazioni permanenti e temporanee.
3. Gli impianti consentiti sono:  
 Impianti permanenti:
  - 1) Preinsegna
  - 2) Cartello pubblicitario
  - 3) Impianti pubblicitari di servizio (limitatamente a: Palina Bus, Pensilina Bus, Orologi e Quadri informativo-toponomastici)
  - 4) Cartello sponsor del verde
 Impianti temporanei:
  - 5) Striscione
  - 6) Locandina
  - 7) Gonfalone
  - 8) Mascheratura ponteggi
4. Il collocamento degli impianti pubblicitari deve rispettare i criteri di collocazione indicati nell'abaco generale (art.9); nonché le caratteristiche e le prescrizioni delle schede qui di seguito riportate.
5. Le seguenti schede, suddivise per tipologia di impianto, indicano le zone nelle quali, su aree pubbliche o private, sono ammesse le installazioni, oltre al corretto posizionamento previsto per impianto rispetto il margine della carreggiata, la distanza da altri impianti pubblicitari, siano essi temporanei o permanenti.

**Articolo 13 - Schede inserimento impianti privati.**


1. Qui di seguito si riportano le schede relative a questa tipologia.

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>PREINSEGNA</b>	<b>1</b>
<b>TIPOLOGIA D'USO</b>	<b>PUBBLICITÀ ESTERNA</b>	<b>PE</b>
<b>DURATA</b>	Permanente	<b>P</b>
<b>Categoria</b>	Preinsegna	
<b>Descrizione</b>	Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi su fondo bianco, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 2 km.	
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	
<b>Altezza margine inferiore</b>	1)	
<b>Distanza limite carreggiata</b>	In presenza di marciapiede	1,50
<b>Distanza da altri impianti</b>	Temporanei	-
	Permanenti	-
	ZONA A1	ZONA A2
<b>Formati ammessi</b>	 	 
≤ 1 mq	n.a.	n.a.
<b>Illuminazione</b>	Non luminoso.	




Prescrizioni	Gli elementi che la compongono devono avere forma rettangolare delle dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00x0,20 e massimi di 1,50x0,30 m. Sono ammesse su una stessa struttura un massimo di 6 elementi a condizione che abbiano la le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Non sono ammessi messaggi costituiti da più elementi uniti.
Note	1) tali valori dovranno essere definiti puntualmente (per posizione) dal Comando di Polizia Locale.





<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CARTELLO PUBBLICITARIO</b>	<b>2</b>
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA	<b>PE</b>
DURATA	Permanente	<b>P</b>
Categoria	Cartello	
Descrizione	Elemento bidimensionale supportato da struttura di sostegno propria, collocato in posizione isolata o in aderenza a parete, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati sia direttamente sulla superficie espositiva mediante serigrafie o tecniche simili sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi	
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq      1 ↔ 3 mq      3 ↔ 6 mq	
Altezza margine inferiore	0,20                      0,80                      1,50	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede      1,50 <sup>1)</sup> In assenza di marciapiede      2,00	
Distanza da altri impianti	Temporanei      -                      Permanenti      12,50	
Formati ammessi	ZONA A1                      ZONA A2                      ZONA A3	
≤ 1 mq	n.a.      n.a.      A      A      n.a.      n.a.	
1 ↔ 3 mq	n.a.      n.a.      A      A      A      A	
3 ↔ 6 mq	n.a.      n.a.      A      A      A      A	
Illuminazione	Illuminato; Opaco.	
Prescrizioni	I cartelli sono utilizzabili su entrambe le facce anche per immagini diverse.	
Note	1) Se l'impianto è posto parallelo all'asse strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni la distanza dalla carreggiata può essere abbassata a 0,50 mt.	

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO</b>	<b>3</b>
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA	<b>PE</b>
DURATA	Permanente	<b>P</b>
Categoria	Impianto pubblicitario di servizio	
Descrizione	Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario ad esso rigidamente vincolato appositamente predisposto per supportare plance o cassonetti dalla possibilità di apertura anteriore per l'inserimento di manifesti cartacei o di pannelli serigrafati.	
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq      1 ↔ 3 mq	
Altezza margine inferiore	(1)	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede      0,30                      In assenza di marciapiede      0,60	
Distanza da altri impianti	Temporanei      -                      Permanenti      -	
Formati ammessi	ZONA A1                      ZONA A2                      ZONA A3	
≤ 1 mq	A      A      A      A      A      A	
1 ↔ 3 mq	A      A      A      A      A      A	
Illuminazione	Luminoso; Opaco.	








Prescrizioni	Tale funzione è ammessa limitatamente ai seguenti impianti: pensilina attesa bus, Palina fermata bus, Quadri informativi.
Note	1) L'altezza del margine inferiore risulta subordinata alla tipologia di manufatto destinato a supportare il posizionamento dello spazio pubblicitario non deve impedire in alcun modo il passaggio libero dei pedoni.






<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CARTELLO SPONSOR VERDE</b>	<b>4</b>		
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA	<b>PE</b>		
DURATA	Permanente	<b>P</b>		
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda			
Descrizione	Elemento supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente sulla superficie espositiva mediante serigrafie o tecniche simili.			
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq			
Altezza margine inferiore	0,20			
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede <sup>1)</sup>	In assenza di marciapiede	n.a	
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-
	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3	
Formati ammessi				
≤ 1 mq	A	A	A	A
Illuminazione	Illuminato; Luminoso, Opaco.			
Prescrizioni	L'installazione è ammessa esclusivamente su aree destinate a verde pubblico ed è limitata ai soli manufatti dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde e/o della ditta florovivaistica incaricata della sistemazione e conservazione di dette aree. Tali impianti devono essere, autorizzati dall'amministrazione comunale e collocati secondo le prescrizioni impartite dagli uffici preposti. e non devono, comunque, avere una superficie superiore a 0,50 mq.			
Note	1) Tale valore dovrà essere definito puntualmente (per posizione) dal Comando di Polizia Locale.			

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>STRISCIONE</b>	<b>5</b>		
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA	<b>PE</b>		
DURATA	Temporanea	<b>T</b>		
Categoria	Striscione.			
Descrizione	Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorati saldamente alle strutture appositamente destinate e certificate dagli installatori.			
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	
Altezza margine inferiore	n.a.	5,10	5,10	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	-	In assenza di marciapiede	-
Distanza da altri impianti	Temporanei	50,00 <sup>1</sup>	Permanenti	-
	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3	
Formati ammessi				
≤ 1 mq	n.a	n.a	n.a	n.a
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A
3 ↔ 6 mq	A	A	A	A
Illuminazione	Opaco.			




Prescrizioni	L'installazione è consentita esclusivamente su montanti specificatamente calcolati ed installati a tale scopo. L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni o spettacoli e limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo, e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni.
Note	1) distanza da altri striscioni.

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>LOCANDINA</b>	<b>6</b>				
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA	<b>PE</b>				
DURATA	Temporanea	<b>T</b>				
Categoria	Locandina.					
Descrizione	Elemento realizzato in materiale rigido, vincolato temporaneamente al suolo con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente su pannello. Caratterizzato dalla serialità del messaggio promozionale.					
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq				
Altezza margine inferiore	1,00	1,00				
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	In assenza di marciapiede	2,00			
Distanza da altri impianti	Temporanei	12,50 <sup>2</sup>	Permanenti	-		
	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3			
Formati ammessi						
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
Illuminazione	Opaco.					
Prescrizioni	L'esposizione, è consentita in occasione di iniziative commerciali manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa per 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il termine, e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni. Sono ammesse installazioni di gruppi omogenei di manufatti entro un numero massimo di 5 oggetti in serie per n. 2 postazioni per ogni singola zona.					
Note	1) Tale valore dovrà essere valutata puntualmente (per posizione) dal Comando di Polizia Locale. 2) distanza tra gruppi di impianti omogenei o da altri impianti temporanei.					

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>GONFALONE</b>	<b>7</b>				
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA	<b>PE</b>				
DURATA	Temporanea	<b>T</b>				
Categoria	Gonfalone.					
Descrizione	Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorato saldamente alle strutture appositamente destinate.					
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq				
Altezza margine inferiore	2,60	2,60				
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,30	In assenza di marciapiede	n.a.		
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-		
	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3			
Formati ammessi						
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A
Illuminazione	Opaco.					



Prescrizioni	L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di eventi speciali e/o occasionali e limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo. Vietato l'ancoraggio a pali dell'illuminazione pubblica o alberi. Sono ammesse installazioni di gruppi omogenei di manufatti entro un numero massimo di 5 oggetti in serie per n. 2 postazioni per ogni singola zona, e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni.
Note	

TIPOLOGIA	MASCHERATURA DI PONTEGGI	8				
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA	PE				
DURATA	Temporanea	T				
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda					
Descrizione	Elementi, generalmente realizzati in stoffa, pvc, o appositi pannelli, disposti a mascheratura, anche parziale di ponteggi di cantiere.					
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq
Altezza margine inferiore	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede		1,50	In assenza di marciapiede		1,50
Distanza da altri impianti	Temporanei		-	Permanenti		-
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
Formati ammessi	▬		▬		▬	
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A
3 ↔ 6 mq	A	A	A	A	A	A
6 ↔ 9 mq	A	A	A	A	A	A
9 ↔ 18 mq	A	A	A	A	A	A
> 18 mq	A	A	A	A	A	A
Illuminazione	Illuminato; Luminoso, Opaco.					
Prescrizioni	L'esposizione è consentita in occasione di cantieri edili, limitatamente al periodo di validità del provvedimento edilizio, a condizione che siano adottate soluzioni idonee per l'integrale schermatura visiva dei ponteggi. La superficie pubblicitaria deve contenere un unico messaggio pubblicitario. La richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata solo successivamente al rilascio del provvedimento edilizio relativo al fabbricato. Sulle facciate di edifici o in luoghi soggetti a tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio detta autorizzazione è soggetta alle procedure previste per legge. Nelle zone A1 e A2 tali manufatti dovranno risultare armonizzati con il contesto urbano nel quale viene richiesta la collocazione. A giudizio insindacabile dell'Amministrazione, potranno essere autorizzati altresì manufatti a copertura totale dei ponteggi che riproducano integralmente il prospetto dell'immobile oggetto di intervento. In tutti i casi e per tutte le zone dovrà essere acquisito nel merito il parere vincolante della commissione edilizia.					

#### Articolo 14 - Altri impianti

Per altro mezzo pubblicitario si intende il manufatto che, conseguentemente a nuove normative, a tecnologie avanzate oppure per specifiche richieste del mercato pubblicitario (nuove invenzioni), non rientri nelle caratteristiche elencate nei precedenti articoli.

Ogni altro mezzo pubblicitario, non specificatamente contemplato dal presente Piano, dovrà essere sottoposto al parere vincolante della Commissione Edilizia e della Polizia Locale. Si definiscono altri impianti destinati alla pubblicità temporanea i seguenti manufatti:

**Bandiere**

1. Manufatti in tessuto, in movimento per mezzo dell'azione del vento, supportati da adeguate strutture (aste/pali) e finalizzate a segnalare eventi, manifestazioni, localizzazione di ditte.
2. Ammessi con superficie massima di 1 mq, tali impianti possono essere collocati esclusivamente in zona A3.
3. L'altezza dal margine inferiore, a bandiera "spenta", è di 2,50 mt nel caso in cui sia collocata su percorso pedonale. Nel caso in cui il manufatto insista su via destinata a transito veicolare tale dimensione non può essere inferiore a 4,50 mt.. La distanza dal margine dalla carreggiata deve essere pari ad almeno 1 mt. e il suo posizionamento, in ogni caso, non deve ledere diritti di veduta di terzi.

**Cartelli di cantiere**

1. Impianto da installare nella sede del cantiere, su delimitazioni/protezioni o sue pertinenze, recanti la riproduzione grafica e/o fotografia del plastico e/o il bozzetto dell'opera da realizzarsi, nonché i nominativi delle ditte fornitrici.
2. Ammessi con superficie massima di 6,00 mq., tali impianti possono essere collocati su tutto il territorio, esclusivamente entro la delimitazione del cantiere o del fabbricato interessato, mai all'esterno.
3. L'altezza dal margine inferiore deve essere almeno di 2,30 mt.
4. I cartelli con una superficie non superiore a 1,00 mq. e la cui esposizione è obbligatoriamente prevista in ottemperanza a disposizioni di legge e regolamenti, nonché recanti unicamente gli estremi dell'atto abilitativo, i dati del proprietario, del progettista, del direttore dei lavori e dell'impresa, non necessitano di autorizzazione.

**Pubblicità effettuata con veicoli**

1. E' vietata la sosta di motrici o rimorchi riportanti pannelli pubblicitari (cosiddette vele) all'interno del centro abitato ad eccezione delle aree destinate a parcheggio collocate nella zona A3.

**Pubblicità in forma ambulante**

1. Per pubblicità in forma ambulante si intende la pubblicità effettuata mediante la distribuzione di materiale pubblicitario, oppure con persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari.
2. Su tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità mediante il lancio, di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario.
3. La pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di volantini o apposizione degli stessi su automezzi in sosta in aree e spazi pubblici è consentita solo previa autorizzazione del S.U.A.P..
4. Deroghe al divieto di cui al precedente punto 2 possono essere consentite, in casi straordinari ed eccezionali, con motivata ordinanza.

**Pubblicità fonica**

1. Per pubblicità fonica si intende la pubblicità effettuata a mezzo di diffusori sonori.
2. La pubblicità fonica è vietata entro i centri abitati, tutti i giorni dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 8.
3. Nei giorni festivi e negli orari diversi da quelli sopra previsti è facoltà dell'Amministrazione accordare eventuali deroghe in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.



4. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati, viene autorizzata dall'ente proprietario delle aree non comunali, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.
5. La pubblicità fonica è vietata in prossimità di:
  - strutture sanitarie o assimilate;
  - luoghi culturali e o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi;
  - luoghi di culto;
  - strutture cimiteriali.
6. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 e della legge 24 aprile 1975 n. 130 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. La pubblicità fonica per le campagne elettorali, nel rispetto ed in deroga delle norme previste dal presente Piano è consentita, previo rilascio dell'autorizzazione da parte del S.U.A.P. ai candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale.
8. Per la pubblicità elettorale, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione deve essere rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
9. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione ai rumori previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica.

#### **Sorgenti luminose**

1. Per sorgente luminosa si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.
2. La sorgente luminosa deve armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante.
3. Nel caso di intersezioni semaforiche, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300,00 m, è vietato l'uso di colore rosso e verde nelle sorgenti luminose per impianti pubblicitari posti a meno di 15,00 m dal bordo della carreggiata, salva motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.
4. Il sistema di illuminazione può essere realizzato in conformità a quanto previsto al precedente art. 6.

#### **Aeromobili, mongolfiere e palloni frenati**

1. La pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, così come la pubblicità effettuata con aeromobili e mongolfiere mediante scritte, striscioni e disegni fumogeni, compresa quella eseguita su specchi d'acqua è consentita in occasione di manifestazioni sportive e fieristiche e solo negli spazi sovrastanti ove si svolgono le manifestazioni stesse.
2. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi per il volo.
3. Tali forme di pubblicità sono soggette unicamente all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

**CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI****Articolo 15 - Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione
2. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente.  
Sono previsti i seguenti impianti:
  - Bacheca
  - Stendardo
  - Tabella
  - Poster
3. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

**Articolo 16 - Identificazione**

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Codogno – Servizio Pubbliche Affissioni - Utilizzo<sup>8</sup> " con il numero di individuazione dell'impianto.

**Articolo 17 - Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale.**

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione Comunale di pubblico interesse.

**Articolo 18 - Affissione manifesti mortuari.**

1. L'affissione è consentita esclusivamente negli appositi impianti di proprietà comunale.
2. Gli impianti destinati alle affissioni necrologiche devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Codogno - Affissione Necrologica -" con il numero di individuazione dell'impianto.
3. Gli impianti destinati alle affissioni necrologiche devono essere di tipo cartello e rispondono alla normativa degli impianti istituzionali.
4. L'amministrazione Comunale con apposito atto può determinare il numero e l'ubicazione degli impianti da installare direttamente da parte delle imprese di pompe funebri. Con apposita convenzione dovranno essere precisati la durata della concessione ed il relativo canone annuo, nonché precisati la durata della concessione e simili.
5. Detti impianti dovranno avere le stesse caratteristiche tecniche e la stessa regolamentazione degli impianti proprietà comunale.

**Articolo 19 - Affissione manifesti commerciali**





1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nei regolamenti comunali per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.





---

<sup>8</sup> In base all'utilizzo dovrà essere riportato sulla targhetta: Affissione istituzionale, Affissione commerciale.


**Articolo 20 - Schede inserimento impianti di pubblica affissione**


1. Qui di seguito si riportano le schede relative a questa tipologia.

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>BACHECA</b>				<b>9</b>	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE ISTITUZIONALE				<b>PAI</b>	
DURATA	Permanente				<b>P</b>	
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda					
Descrizione	Elemento monofacciale a parete con idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla possibilità di apertura della parte anteriore. Finalizzato alla diffusione di manifesti apposti direttamente da enti, associazioni, quartieri e partiti politici, ecc.					
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq				
Altezza margine inferiore	0,70	0,50				
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,30	In assenza di marciapiede	0,50 <sup>1)</sup>		
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-		
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
Formati ammessi						
≤ 1 mq	A	n.a.	A	n.a.	A	A
1 ↔ 3 mq	A	n.a.	A	n.a.	A	A
Illuminazione	Non luminoso					
Prescrizioni	Impianti da utilizzarsi solo per affissioni di carattere istituzionale. Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei anche in associazione con altri impianti di affissione.					
Note	1) in area pedonale tale valore può essere uguale a zero 2) lo spessore dell'elemento non potrà essere superiore a cm. 4,00 come previsto dal vigente Regolamento Edilizio.					

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>PLANCIA - TABELLA</b>				<b>10</b>	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE				<b>PA</b>	
DURATA	Permanente				<b>P</b>	
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda					
Descrizione	Elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.					
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq				
Altezza margine inferiore	0,70	0,50	n.a.			
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,30	In assenza di marciapiede	0,50		
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-		
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
Formati ammessi						
≤ 1 mq	A	n.a.	A	n.a.	A	A
1 ↔ 3 mq	A	n.a.	A	n.a.	A	A
Illuminazione	Non luminoso					
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di Affissione.					



<b>TIPOLOGIA</b>	<b>CARTELLO AFFISSIONALE - STENDARDO</b>				<b>11</b>	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE				<b>PA</b>	
DURATA	Permanente				<b>P</b>	
Categoria	Cartello					
Descrizione	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.					
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq				
Altezza margine inferiore	0,70	0,50				
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50	In assenza di marciapiede	2,00		
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	12,50		
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
Formati ammessi	█ █		█ █		█ █	
≤ 1 mq	A	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
1 ↔ 3 mq	A	n.a.	A	n.a.	A	n.a.
Illuminazione	Non luminoso					
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di Affissione.					
Note						

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>POSTER</b>				<b>12</b>	
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE - AFFISSIONE DIRETTA				<b>PA- AD</b>	
DURATA	Permanente				<b>P</b>	
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda					
Descrizione	Elemento mono-bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei. Dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione.					
(misure espresse in metri)			6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq		
Altezza margine inferiore			2,70 <sup>1</sup>	2,70 <sup>1</sup>		
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	1,50 <sup>2</sup>	In assenza di marciapiede	2,00 <sup>2</sup>		
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	12,50		
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3	
Formati ammessi	█ █		█ █		█ █	
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	A	A
Illuminazione	Opaco.					
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei anche in associazione con altri impianti di affissione, e comunque con un numero complessivo massimo 3 in zona A3.					
Note						

**CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE****Articolo 21 - Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta.**

1. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui.
2. Gli impianti destinati a supportare le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:
  - Poster
3. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

**Articolo 22 - Assegnazione Spazi privati per le affissioni**

1. Il Comune di Codogno riserva il dieci per cento del totale dei metri quadrati destinati alle pubbliche affissioni, a spazi privati per le affissioni.
2. Tali spazi devono essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica già previste negli spazi affissionistici pubblici.
3. Attualmente gli spazi a ciò destinati sono tutti assegnati.
4. Nel caso di future assegnazioni, l'eventuale discrezionale autorizzazione è così prevista:
  - a) a seguito di domanda spontanea di ditta o società diversa dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
  - b) a seguito di proposta del settore tributario od urbanistico.
5. La richiesta di autorizzazione può essere articolata nei termini e modi ritenuti più opportuni dall'offerente—richiedente con l'indicazione di vantaggi economici per il Comune sostanziati in beni o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio.
6. Se l'iter nasce secondo i dettami di cui alla lettera a), l'ordine di presentazione della domanda costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.
7. Gli spazi privati vengono assegnati a seguito di delibera di Giunta.
8. Con la delibera di aggiudicazione viene approvato anche il relativo disciplinare.
9. I disciplinari, redatti nei modi e termini di legge, vengono predisposti dal settore tecnico.

**Articolo 23 - Identificazione.**

1. Gli impianti destinati alle Affissioni Dirette devono avere una targhetta con l'indicazione: " Affissioni Dirette" e con il numero di individuazione dell'impianto.

**CAPO V - INSEGNE D'ESERCIZIO****Articolo 24- Definizioni generali.**

1. L'insegna di esercizio, è un manufatto atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività; di norma l'insegna riassume, in modo schematico e sintetico, l'immagine dell'attività svolta all'interno dell'esercizio attraverso un nome e o un marchio, utilizzando uno o più logotipi.
2. Si definisce insegna di esercizio "...la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa..."<sup>9</sup>; inoltre con C.M. 8 febbraio 2002<sup>10</sup>, n° 1 si afferma che "...possono considerarsi insegna d'esercizio quei mezzi che contengono un messaggio, emblematico o nominativo che contraddistingue il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni e servizi".
3. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

**Articolo 25 - Disciplina generale di collocazione.**

1. Le insegne d'esercizio collocate all'interno del centro abitato devono rispettare i parametri distributivi indicati dal Piano.
2. In base ai riferimenti normativi definiti nel presente Piano le indicazioni hanno valore prescrittivo e si applicano in tutto il territorio comunale.
3. Le caratteristiche dimensionali ed il posizionamento delle insegne d'esercizio poste fuori dai centri abitati sono normati dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada DPR 495/92 e loro successive modificazioni.
4. L'installazione delle insegne d'esercizio è consentita nella misura di un manufatto per ogni specchiatura della vetrina.
5. Non è ammessa la collocazione di insegne d'esercizio, in luogo diverso dalla sede ove si esercita un'attività o esternamente alle pertinenze accessorie del luogo di esercizio.
6. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
7. Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in:
  - a) insegna frontale;
  - b) insegna a bandiera (orizzontale o verticale in aggetto da una costruzione) limitatamente alle attività di pubblico interesse di cui al successivo art. 30;
  - c) insegna a tetto, su pensilina di edifici destinati ad attività industriali o commerciali.
  - d) totem
8. Le dimensioni massime, in base alla zona geografica, sono le seguenti:

	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3
insegna frontale (a)	≤ 5	≤ 10	≤ 20
insegna a bandiera (b)	≤ 1	≤ 1	n.a.
insegna su tetto (c)	n.a.	≤ 20	≤ 20
totem (d)	n.a.	≤ 20	≤ 20
9. Le insegne frontali devono essere contenute nell'apposita fascia porta-insegna della vetrina o comunque all'interno del vano della vetrina stessa.

<sup>9</sup> Art. 47 D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495.

<sup>10</sup> Avente come oggetto i "Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).



10. Le insegne luminose o illuminate, poste ortogonalmente all'asse stradale (ove ammesse), devono essere posizionate:
  - a) dentro il centro abitato:
    - a 1,50 metri dal margine della carreggiata;
    - a 50,00 metri da impianti semaforici e da intersezioni;
  - b) fuori centro abitato, vige quanto indicato dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada DPR n° 495/92.
11. Ai sensi del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, art.51, comma 5, le distanze relative al posizionamento delle insegne d'esercizio<sup>11</sup> non si applicano per le insegne collocate in aderenza per tutta la loro superficie e parallele al senso di marcia dei veicoli, poste ad una distanza dalla carreggiata maggiore di un metro.
12. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.
13. I totem, ove ammessi, possono essere installati esclusivamente su suolo privato o privato aperto al pubblico in aree con funzioni di carattere industriale, commerciale o direzionale. La collocazione puntuale necessita dell'approvazione da parte della Polizia Locale.

#### **Articolo 26 - Divieti.**

1. Sono fatte salve le limitazioni previste dal vigente Regolamento Edilizio.
2. L'insegna non potrà in nessun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa. Le cornici in pietra e gli stipiti delle aperture non possono essere interrotte dall'insegna; così pure nelle lunette soprapporta, dotate di griglie di ferro battuto, non è consentito l'inserimento di insegne; è altresì vietato l'inserimento di pannelli di fondo e supporti di chiusura di lunette, rostri e soprapporta.
3. Nella "zona A - centro storico" individuata nel vigente PRG si prescrive che le insegne debbano essere esclusivamente retroilluminate a singole lettere scatolate o illuminate direttamente con lampade esterne posizionate sopra l'insegna stessa.
4. E' vietata la installazione di insegne sui parapetti e sotto il piano di calpestio dei balconi, nelle arcate frontali e di testa dei portici, sulle mazzette dei negozi e sulle saracinesche.
5. E' vietata qualsiasi collocazione che alteri o modifichi le caratteristiche strutturali dei fabbricati.
6. L'installazione di insegne a lettere singole, sono ammesse solo per lettere retroilluminate; esse dovranno essere realizzate in modo tale che l'eventuale sottostante telaio si armonizzi con la struttura d'appoggio; potrà essere consentita l'apposizione di un pannello di fondo.
7. Le insegne a cassonetto sono ammesse esclusivamente all'interno del vano portainsegna ed a condizione che la sporgenza massima dal filo del muro o delle mazzette interne agli sporti sia non superiore a cm. 4,00.
8. In zona A1 non è consentito installare le insegne a fascia continua, né posizionare fascioni a lato di una o più insegne regolarmente installate.
9. Per tutte le zone ove non fosse possibile l'inserimento della tipologia o della collocazione prevista dal Piano, da documentare, potranno essere autorizzate eventuali deroghe od eventuali forme alternative. Tali deroghe potranno essere

---

<sup>11</sup> DPR 16 dicembre 1992 n. 495 art.51 commi 2 e 4.



concesse a condizione che gli impianti o le posizioni proposte non nuocciano alla pubblica incolumità ed al decoro ambientale e che non arrechino intralcio alla circolazione pedonale e o veicolare, acquisito nel merito il parere vincolante della Commissione Edilizia.

10. Non sono ammesse insegne a tetto in area residenziale e su fabbricati destinati alla residenza.
11. Non sono ammesse insegne a tetto su fabbricati con copertura a falda; ove consentite non devono sporgere rispetto alla sagoma dell'edificio. L'installazione di tali impianti, da realizzarsi comunque nel rispetto di diritti di terzi, deve ispirarsi ai principi di salvaguardia del decoro e della ricerca del minor impatto possibile, sia estetico sia visivo, valutati nei confronti sia dell'edificio di cui costituiscono pertinenza che dell'ambiente circostante, sia esso costruito o meno. Ove consentiti, l'altezza massima ammessa è pari a 2,00 mt. con supporti di altezza massima pari a 1/3 dell'altezza dell'insegna.

#### **Articolo 27 - Illuminazione.**

1. Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa e, comunque, in conformità alle norme di cui alla legge 46/90, ad eccezione per la zona A - centro storico definita dal vigente PRG secondo quanto previsto dal precedente art. 26 comma 3.
2. Nessun impianto potrà avere luce intermittente o a variazione di colore, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale da provocare abbagliamento<sup>12</sup>.

#### **Articolo 28 - Materiali.**

1. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengano idonei per un corretto inserimento architettonico; è escluso l'utilizzo di materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati, alluminio non verniciato.
2. I materiali degli elementi che compongono l'insegna, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
3. Relativamente alle caratteristiche tecniche e strutturali vige quanto definito al precedente art. 6

#### **Articolo 29 - Insegne a portale.**

1. Sono definite insegne a portale le insegne caratterizzate da doppio montante posto alle estremità laterali, installate in corrispondenza dell'accesso all'esercizio, delimitato da recinzione perimetrale.
2. Ammesse esclusivamente in Zona A3.
3. Le insegne a portale sono equiparate alle insegne frontali.
4. Le insegne a portale possono essere posizionate esclusivamente su suolo privato.

---

<sup>12</sup> Art. 50, 1° capoverso DPR. 495/92.

**Articolo 30 - Insegne di pubblico interesse.**

1. Sono definite insegne di pubblico interesse le insegne relative alla indicazione di servizi di pubblica utilità.
2. Rientrano nella fattispecie le indicazioni relative alle seguenti attività:
  - Ospedali e case di cura
  - Ambulatori e Laboratori convenzionati con il servizio sanitario nazionale
  - Ambulatori Veterinari
  - Polizia
  - Vigili urbani – Polizia Municipale
  - Vigili del Fuoco
  - Guardia di Finanza
  - Carabinieri
  - Guardia medica
  - Farmacie
  - Tabacchi e Valori Bollati
  - Poste
  - Parcheggi
3. La collocazione di tali insegne è altresì derogabile rispetto alle distanze minime previste all'art. 25 delle presenti norme.
4. Sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle farmacie è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa, limitatamente alla croce di Esculapio, di colore verde.
5. Sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio di Tabacchi e Valori Bollati è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa, limitatamente alla "T", comunque regolarmente autorizzate dal Monopolio di Stato.
6. Nel caso in cui l'attività abbia affacci e/o ingressi su più strade è consentita la posa di n. 1 insegna per ogni singolo affaccio.

**Articolo 31 - Targhe**

1. Si definisce targa il manufatto monofacciale, di dimensioni non superiori a cm. 30x30, collocato sull'ingresso di accesso ai locali della sede dell'attività svolta o esercitata.
2. Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni e al materiale di impiego.
3. Sono ammesse aggregazioni di targhe a condizione che siano unite in un'unica plancia che occupi al massimo 0,35 mq. e comunque pari a 50x70 centimetri, come dimensione massima ammissibile.
4. Sono consentite targhe indicanti attività, sempre che il manufatto si armonizzi con il carattere dell'edificio e rispetti i valori ambientali e paesaggistici.
5. Il collocamento a parete deve prevedere una sporgenza non superiore a 3 centimetri, tale sporgenza deve essere sempre realizzata in modo da impedire i ristagni d'acqua.
6. La loro installazione deve avvenire nella sede di esercizio dell'attività o nelle sue pertinenze accessorie; nel caso di attività dislocate all'interno di palazzi, le targhe devono essere collocate negli stipiti della porta di accesso al palazzo o, in alternativa, lateralmente alla porta di accesso.
7. Le targhe potranno essere eseguite in materiali quali ottone o pietra, tenendo cura di rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio. È vietato l'uso di alluminio anodizzato.
8. Nel caso di preesistenze con dimensioni o formati non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere conservati se di pregio storico-culturale.



9. Laddove esista una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti.
10. È consentita l'esposizione su recinzioni a giorno ("aperte") nel caso di mancata idonea posizione, da dimostrare.

**CAPO VI - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI****Articolo 32 - Disposizioni generali**

1. In via generale si statuisce che il Comune si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché del comma 3 dell'articolo 26 del D.Lgs. N. 285/92, così come modificato dal D.Lgs. N.360/93.
2. Quanto sopra esposto nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 N. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 N. 360 e DPR 16 dicembre 1992 N. 495.

**Articolo 33 - Individuazione delle competenze.**

1. La collocazione degli impianti pubblicitari in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili è, nell'ambito del centro abitato del territorio comunale, soggetta ad autorizzazione da parte del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale, o provinciale, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 30.04.1992 n.285.
2. All'esterno dei centri abitati del territorio comunale, l'autorizzazione è rilasciata dai competenti Enti proprietari della strada, con le modalità indicate dall'art. 53 del DPR 16.12.1992 n.495.
3. Quando gli impianti pubblicitari collocati su strada, sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, l'autorizzazione del Comune è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, primo capoverso, del D.Lgs. 30.04.1992 n.285.
4. Gli impianti pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono autorizzati dalle società che gestiscono le linee ferroviarie, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada, ai sensi dell'art. 23, comma 5, secondo capoverso, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.
5. Gli impianti pubblicitari posti in ambiti di particolare valore storico-artistico-ambientale, espressamente vincolati ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n.42, qualora ammissibili, sono autorizzati dallo Sportello Unico per le attività produttive - S.U.A.P.- previa acquisizione del nulla osta dell'Ente preposto alla tutela del vincolo o subdelegato.

**Articolo 34 - L'autorizzazione**

1. Chiunque intenda installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nel territorio di Codogno, deve farne richiesta scritta al Comune.
2. Relativamente alle insegne d'esercizio, si demanda alle procedure autorizzative previste dal regolamento edilizio (e/o altra normativa in vigore).
3. L'iter autorizzativo terrà conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:
  - se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione, in particolare l'art. 53 del D.P.R. 495/92, così come modificato dall'art. 43 del D.P.R. 610/96;
  - se il mezzo viene collocato all'interno del centro abitato, così come definito dall'art.3 del Codice della Strada, si applicherà il seguente iter:
    - a) richiesta indirizzata al Comune di Codogno - Sportello Unico per le Attività Produttive - S.U.A.P. - , contenente le generalità complete del richiedente o del suo legale rappresentante, i rispettivi codici fiscali e la relativa sottoscrizione;



- b) planimetria indicativa dell'esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari che si intendono installare (duplice copia);
  - c) disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso nonché tutte le caratteristiche tecniche;
  - d) fotografia della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario.
4. L'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, Sportello Unico per le attività produttive - S.U.A.P.- trasmetterà copia delle stesse al Concessionario per la riscossione dell'imposta.
  5. L'Autorizzazione per gli impianti di pubblicità permanente ha validità triennale a partire dalla data del rilascio della stessa ed potrà eventualmente essere rinnovata previa presentazione di apposita istanza all'Amministrazione Comunale, che nel merito si esprimerà entro 30 giorni dalla data di presentazione di detta istanza.
  6. Ogni variazione delle caratteristiche dell'impianto, comprese quelle interessanti esclusivamente il messaggio pubblicitario esposto (senza modifica delle dimensioni e caratteristiche del manufatto) sono soggette a preventiva presentazione di apposita istanza di autorizzazione allo Sportello Unico per le attività produttive - S.U.A.P.-. Il presente comma non si applica per le variazioni del messaggio posto su impianti di affissione diretta.

#### **Articolo 35 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
  - a) Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  - c) Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d) Provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

#### **Articolo 36 - Revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione può essere revocata per motivi di interesse pubblico, nel caso, il richiedente ha diritto alla restituzione dell'imposta pagata in anticipo.
2. L'autorizzazione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento oppure - essendo in ritardo con il pagamento dell'imposta non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 30 giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di pagamento.
3. La revoca dell'autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere l'imposta pagata in via anticipata, a titolo di penale.



**Articolo 37 - Concessioni d'uso del suolo.**

1. Il Comune può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, impianti pubblicitari, anche con valenza di pubblica utilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente Piano, nonché può concedere l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale.
2. La concessione comporta oltre al pagamento del canone di concessione o di affitto, anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e/o della T.O.S.A.P..
3. La concessione è disciplinata da una apposita Convenzione, stipulata previa lo svolgimento di procedura ad evidenza pubblica, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della Concessione ed il relativo Canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della Concessione, la cauzione e simili.

**CAPO VII - VIGILANZA E SANZIONI****Articolo 38 - Vigilanza**

1. I controlli sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento degli impianti pubblicitari rispetto a quanto autorizzato, nonché sul loro stato di conservazione e sulla buona manutenzione, oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni, sono effettuati dagli uffici preposti della Polizia Locale, dagli altri organi di Polizia Giudiziaria e dal personale degli Enti proprietari delle strade.
2. Limitatamente ai luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari del Ministero dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni al Comune o all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
3. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata, a mezzo di specifico verbale, al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato.

**Articolo 39 - Sanzioni**

1. L'esposizione di un impianto pubblicitario non preventivamente autorizzato o, comunque, installato in difformità rispetto alle prescrizioni di cui all'autorizzazione rilasciata, costituisce violazione alla presente normativa, punibile con sanzioni amministrative pecuniarie stabilite ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n.285, del D.P.R. 16.12.1992 n.495, nonché del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 per gli ambiti di particolare valore storico-artistico-ambientale, espressamente vincolati.
2. La violazione delle norme della presente normativa, laddove non riguardante fattispecie di illecito per il quale la relativa sanzione amministrativa pecuniaria risulta già disposta dal vigente Codice della Strada o dal D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e notificata entro 150 giorni, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507; la suddetta sanzione, se non è avvenuta la contestazione immediata, deve essere notificata entro 90 giorni, secondo quanto disposto dalle norme contenute nelle sezioni I e II della Legge 24.11.1981 n.689.
3. Dalle violazioni suddette consegue, ai sensi di legge, la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo posto a carico dell'autore e a proprie spese, di rimuovere gli impianti realizzati entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto.
4. In caso di inottemperanza, il Comune provvederà d'ufficio, addebitando al responsabile le spese sostenute, ferma restando la possibilità di effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.
5. Gli impianti pubblicitari la cui autorizzazione risulti scaduta, sia decaduta o sia stata revocata, quelli in stato di abbandono o in pericolo di stabilità che possono causare danno al decoro urbano e/o pregiudizio alla pubblica sicurezza, devono essere rimossi dall'originario titolare dell'autorizzazione, che deve altresì provvedere, entro 10 giorni al ripristino dei luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
6. In caso di inottemperanza, a quanto previsto al precedente comma 5, il Comune provvederà d'ufficio, con deposito del manufatto nel magazzino comunale, addebitando al titolare le spese sostenute, nonché le spese di custodia. Decorsi 6 mesi il materiale rimosso potrà essere avviato a distruzione.
7. Resta ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per le violazioni della presente normativa non sanzionabili in applicazione dei depositi di cui ai commi precedenti.

**CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 40 - Tolleranze, norme transitorie e finali**

1. Per la valutazione di conformità degli impianti esistenti ed autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Piano, sono ammesse tolleranze del 10% (dieci per cento) relativamente al rispetto delle distanze e del 5% (cinque per cento) relativamente ad altezza massima, altezza da terra ecc.
2. Gli impianti di pubblica affissione sono adeguati alle norme del presente piano entro un anno dalla data di adozione.
3. Le norme del presente Piano si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; tutti gli impianti attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati allo scadere della autorizzazione o in concomitanza con interventi di sostituzione o modifica nonché di manutenzione straordinaria e comunque entro e non oltre 2 anni dall'approvazione del presente Piano.
4. Le insegne autorizzate ed in contrasto con le norme di cui al presente Piano dovranno essere adeguate allo scadere della autorizzazione o in concomitanza con interventi di sostituzione o modifica nonché di manutenzione straordinaria.
5. Nel caso di inottemperanza di quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4 il Comune provvederà d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione e alla conseguente rimozione dell'impianto addebitando al titolare tutte le spese sostenute.
6. Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti Norme si rimanda a quanto previsto dal D.L.gs.30 aprile 1992, n.285 e dal DPR 16 dicembre 1992, n.495.
7. Con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in materia dagli artt. 54 e 55 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e, con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
8. Eventuali modifiche e o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente Piano.

**Articolo 41 - Entrata in vigore e quadro normativo di riferimento**

1. Il presente Piano entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di adozione da parte del Consiglio Comunale.
2. Da tale data, sono abrogate, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano ad esclusione di quelle date dal Regolamento Edilizio. Per quanto non previsto nel presente piano si rinvia alle norme vigenti in materia.
3. Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
4. Costituiscono norme di rinvio del presente Piano:
  - Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 s.s.m.i;
  - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada DPR16 dicembre1992 n.495 e s.s.m.i
  - Decreto Legislativo 15 novembre1993 n.507 e s.s.m.i.
  - Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.



- Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità approvato con Delib. C.C. n° 46 del 31.05.07;
- Regolamento applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con Delib. C.C. n° 8 del 21.02.02;
- DPR 24.7.1996 n. 503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
- Legge Regionale n° 17/2000;
- Legge Regionale n° 12/2005 e s.m.i.;
- Modifica della Delimitazione del Centro Abitato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modificazione ed integrazioni. D.G.C. n°458 e n°775/95.
- Piano dei servizi e variante parziale del PRG Vigente, settembre 2007.
- Regolamento per l'applicazione della Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con del. C.C. n. 76 del 26.11.2003 e s.s.m.i.
- Regolamento d'uso del Verde, settembre 1997;